

Comune di Cingoli

"Balcone delle Marche"



Regolamento di Polizia Mortuaria

Approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 23 maggio 1997, e corretto in sede di approvazione da parte del Consiglio Comunale

Modificato con deliberazione consiliare n. 65 del 26/11/1998

Modificato con deliberazione consiliare n. 41 del 22/12/2003

Modificato con deliberazione consiliare n. 60 del 28/11/2005

Modificato con deliberazione consiliare n. 06 del 19/02/2010

Modificato con deliberazione consiliare n. 13 del 29/04/2015

TITOLO I

Art. 1 FINALITÀ DELLE NORME

Il presente regolamento disciplina i servizi mortuari di competenza del Comune, le concessioni relative alle sepolture private, nonché sulla loro vigilanza la tenuta e polizia dei cimiteri, sulla cremazione ed in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme in applicazione del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e successive modificazioni e di ogni altra disposizione di legge o Regolamento in materia.

Art. 2 COMPETENZA DEL SERVIZIO

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri, nonché lo svolgimento dei servizi mortuari spettano al Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, che vi provvede in attuazione del presente regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, tramite il medico responsabile del servizio di igiene e sanità pubblica dell'Azienda USL, i custodi dei cimiteri, i necrofori, i privati eventualmente concessionari di servizi speciali, gli Uffici Comunali, ciascuno per la parte di sua competenza.

Il medico responsabile del servizio di igiene e Sanità Pubblica vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco tutti i provvedimenti ritenuti necessari per assicurare il regolare servizio.

CAPO I DICHIARAZIONE DI MORTE DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

Art. 3 DICHIARAZIONE DI MORTE

La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso all'Ufficio di Stato Civile del comune ove è avvenuta.

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, quando la morte è avvenuta senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti.

Nei casi di prodotti abortivi o di rinvenimento di membra e di ossa umane o di parti di cadavere o resti mortali si applica l'art. 5 del DPR 285/90.

La dichiarazione è fatta con apposito modulo messo a disposizione dall'ufficio di stato civile ai sensi del comma 6 dell'art 1 del DPR 285/90, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'ufficio di stato civile incaricato.

I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del direttore o dal responsabile della rispettiva amministrazione o comunità.

Art. 4

ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO

L'Ufficio, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date; riscontra le generalità del defunto sugli atti d'ufficio; promuove gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti necroscopici e la denuncia della causa di morte da parte del medico curante, di cui agli articoli successivi. Quindi, in possesso del certificato necroscopico e della scheda di denuncia predetta, dispone per il servizio funebre e per la redazione dell'atto di morte, da farsi prima del trasporto.

In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l'ufficio provvede ai sensi dell'art. 145 Ord. S.C., curando di esporre la salma sconosciuta nel locale di osservazione e di rilevare, in quanto possibile, anche con fotografie, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento, le caratteristiche somatiche, l'abbigliamento ecc.

Art. 5

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

Il medico curante deve fare al più presto e non oltre 24 ore, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, e fornita dal Comune.

Tale scheda ha finalità sanitario statistiche ed epidemiologiche; essa può anche essere elemento guida per la visita necroscopica per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.

Per quanto concerne la denuncia di morte trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al Capo I del DPR n. 285/90 (Artt. da 1 a 7).

Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore sanitario dell'Azienda USL dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.

Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal comune ove è avvenuto il decesso all'Azienda USL nel cui territorio è ricompreso il comune stesso.

Art. 6

ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'Autorità Giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso e comunque non dopo le 30 ore, tranne i casi di riduzione o di protrazione di cui agli artt. 9 e 10 del DPR n. 285/90.

Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità e all'igiene pubblica, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 3 e 11 del DPR n. 285/90.

In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resta allegato ai registri degli atti di morte.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'Azienda USL competente per territorio.

Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore Sanitario o da suo delegato.

Al Sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

Per i decessi avvenuti in Istituti Ospedalieri, il Sindaco udito il Coordinatore sanitario dell'Azienda USL può autorizzare il Direttore a trasmettere, con la denuncia anche la scheda ed il certificato predetti, compilati rispettivamente dal medico curante e dal Direttore Sanitario.

Art. 7

REFERTO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Il Sanitario che nelle predette visite, come anche in esito al riscontro diagnostico o all'autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 365 del Codice Penale e 4 del codice di procedura penale.

In tali casi a questa Autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

Parimenti il Sindaco nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne darà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica sicurezza.

Art. 8

RINVENIMENTI DI PARTI DI CADAVERE, RESTI MORTALI O OSSA UMANE.

Nei casi di rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane, chi ne fa la scoperta dovrà informarne immediatamente il Sindaco, che a sua volta, opererà conformemente al disposto dell'art. 5 del DPR n. 285/90.

TITOLO II

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Art. 9

TERMINI

Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato. Detto termine può essere ridotto nei casi previsti dagli artt. 8 e 10 del DPR 285/90.

È invece da protrarre fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente salvo che il medico non accerti la morte come nei casi previsti dall'art. 8 del DPR 285/90.

Art. 10

PROVVIDENZE NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei famigliari, se a domicilio, e da parte del personale addetti, se in locali di osservazione, di cui all'articolo seguente, salvo che gli stessi locali siano dotati di apparecchi o strumenti idonei a rilevare manifestazioni di vita.

Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo della morte, né collocato nel feretro prima della visita necroscopica.

Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva il Coordinatore sanitario dell'Azienda USL prescrive le speciali misure cautelative necessarie.

Art. 11

LOCALI DI OSSERVAZIONE

Il Cimitero del Capoluogo, deve avere un obitorio ed un apposito locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme delle persone:

- a) morte in abitazioni inadatte nelle quali sia comunque pericoloso o non conveniente mantenerle per il prescritto periodo di osservazione.
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o luogo pubblico.
- c) sconosciute, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento.

L'ammissione è disposta dal Coordinatore sanitario dell'Azienda USL o dall'Autorità Giudiziaria.

Il trasporto deve essere fatto come all'art. 26.

Le salme di persone curate con nuclei radioattivi saranno ammesse secondo le prescrizioni date, caso per caso, dal Coordinatore sanitario dell'Azienda USL in relazione all'art. 100 del D.P.R. 13.2.1964 n. 185.

Fino a quando il comune non disponga del locale di osservazione la stessa potrà essere effettuata direttamente nell'obitorio presso il cimitero.

Art. 12

AUTORIZZAZIONE ALLA CHIUSURA DEL FERETRO ED AL SEPPELLIMENTO DEI CADAVERI, DI NATI MORTI OSSA, FETI ECC

Salvo il caso del nulla osta di cui all'art. 7 da parte dell'Autorità Giudiziaria, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che sono trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'Ordinamento di Stato Civile e di polizia mortuaria.

Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.

Per la sepoltura di prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda USL.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche dei prodotti di concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda USL, accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 13

RISCONTRO DIAGNOSTICO. RILASCIO CADAVERI A SCOPO DI STUDIO - PRELIEVO DI PARTI DEI CADAVERI PER TRAPIANTO TERAPEUTICO - AUTOPSIE - TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEI CADAVERI.

Per il riscontro diagnostico sulle cause di morte, per il rilascio di cadaveri a scopo di studio, per il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e per le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei cadaveri si fa rinvio agli articoli da 37 a 48 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, alle norme in detti articoli richiamate ed ad ogni altra vigente norma in materia.

TITOLO III FERETRI

Art. 14

FERETRO INDIVIDUALE - DEPOSIZIONE

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui ai successivi articoli.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti all'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o almeno avviluppata in un lenzuolo.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'Elenco del Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui era vestito od avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Art. 15

CARATTERISTICHE FERETRI PER INUMAZIONI

I feretri da deporre nelle fosse ad inumazione, devono essere di legno e delle caratteristiche indicate dall'art. 75 del DPR 285/90.

Non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con la indicazione delle generalità e della data di morte del defunto.

Le prescrizioni di cui ai precedenti comma si osservano anche quando il feretro debba essere trasportato, per la inumazione, in un Comune distante meno di Km 100 e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre.

Le prescrizioni stesse non sono applicabili, peraltro, per i morti di malattie infettive - diffuse, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, i quali devono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente.

Art. 16

CARATTERISTICHE FERETRI PER TUMULAZIONI E PER TRASPORTI FUORI COMUNE

Le salme destinate alla tumulazione, od al trasporto all'estero o dall'estero, o ad altro Comune, salvo quanto previsto nel penultimo comma dell'articolo precedente, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo delle caratteristiche indicate nell'art. 30 del DPR 285/90.

Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con la indicazione delle generalità e della data di morte del defunto

Resta salvo quanto previsto dall'art. 31 del DPR 285/90 per l'uso di casse di materiali diversi autorizzate dal Ministero della Sanità.

Art. 17

FORNITURE FERETRI

Il Comune provvede gratuitamente al feretro di cui all'art. 15 per le salme di persone bisognose o sprovviste di mezzi idonei, quando manchino congiunti obbligati all'assistenza a norma del codice civile, con diritto di rivalsa sui beni dell'eredità, fino a concorrenza della spesa sostenuta.

Art. 18

TRASPORTI FUNEBRI

Il trasporto delle salme al cimitero viene effettuato come segue:

- a) a pagamento quando la famiglia richieda servizi o trattamenti speciali.

- b) a carico del Comune nei casi in cui la salma debba essere inumata nei campi comuni e il trasporto avvenga senza alcuna officialità.

In ogni caso il trasporto deve avvenire nella forma che garantisca il decoro del servizio.

È escluso comunque dal servizio gratuito di cui alla lett. b), il costo del feretro.

Art. 19
SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI

L'Amministrazione Comunale, con deliberazione del Consiglio con cui approva il relativo regolamento di trasporto, stabilisce le modalità di svolgimento del servizio di trasporto funebre ed il diritto fisso previsto dall'art. 19 secondo comma del DPR 285/90.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di modificare tali modalità e di ristabilire l'esercizio del servizio con diritto di privativa, sempre in conformità alla norma citata al precedente comma.

Sono esenti dal pagamento di qualsiasi diritto i trasporti di salme militari eseguiti dalle Amministrazioni Militari con mezzi propri.

Art. 20
ORARI E MODALITÀ TRASPORTO FERETRI

Il trasporto dei feretri al cimitero dovrà essere fatto nell'orario, con le modalità ed i percorsi determinati con apposito provvedimento del Sindaco.

Art. 21
AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FERETRO

L'incaricato al trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al Custode del Cimitero, unitamente al permesso di seppellimento.

Resta salva la facoltà del custode del cimitero di acquisire direttamente l'autorizzazione al seppellimento presso i competenti uffici comunali.

Art. 22
TRASPORTI NON IN SEDE DI FUNERALE

Il trasporto di cadaveri ai locali di osservazione per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito con apposito furgone chiuso, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; se viene impiegato il feretro, questo deve essere aperto.

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo ecc, il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione, ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali.

Nelle stesse circostanze il Sindaco, sentito il medico incaricato dell'Azienda USL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o dell'obitorio e, in casi eccezionali, a luogo di speciale onore. Tutti i predetti trasferimenti anteriori al funerale sono in forma privata, senza corteo.

In egual modo sono effettuati i trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici ecc.

Art. 23**MORTI PER MALATTIE INFETTIVE RADIOATTIVITÀ**

La salma di persona deceduta per malattia infettiva- diffusiva, oltre le particolari disposizioni di cui ai precedenti artt.9 e 10 può, nell'interesse dell'igiene e sanità pubblica, essere trasportata nel cimitero con divieto delle rituali onoranze e con opportune prescrizioni limitatrici a giudizio del Sindaco, di concerto con il Medico Responsabile del servizio di Igiene e Sanità Pubblica. Per le salme che, nella denuncia della causa di morte, risultano portatrici di radioattività il Medico responsabile del Servizio di Igiene e sanità Pubblica, disporrà di volta in volta, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 24**TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO
O CREMAZIONE**

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune o nell'ambito del Comune ma in un luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con allegato l'estratto dell'atto di morte.

Della concessione è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché al Sindaco dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti dal altro Comune, salvo diversa autorizzazione devono essere trasportate direttamente al cimitero, ove verranno accertate la regolarità dei documenti e le caratteristiche del feretro, in rapporto alla sepoltura cui è destinato, come stabilito negli artt. 15 e 16.

Per i morti di malattie infettive e diffusive l'autorizzazione è data dal Sindaco, osservate le norme di cui all'art. 25 del DPR 285/90.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo di definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso ai sensi dell'art. 26 del DPR 285/90.

Il trasporto di resti mortali o di ossa in cimitero di altro Comune o nell'ambito del Comune ma in un luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con le modalità di cui ai comma precedenti, escluso l'atto di morte.

Art. 25**TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO**

Il trasporto di salme per e da altro Stato si attua nel rispetto delle norme di cui agli artt. da 27 a 30 del DPR 285/90.

Detti trasporti hanno una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937 n. 1639 o di stati non aderenti a tale convenzione. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato.

Art. 26 **NORME GENERALI PER I TRASPORTI**

In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato i feretri devono rispettare le prescrizioni di cui al precedente art. 16.

La salma è da consegnare a persona responsabile del trasporto e, nei trasporti da Comune a Comune, munita dei documenti di autorizzazione sia al trasporto che al seppellimento, da consegnarsi al Comune di destinazione in duplice copia, di cui una da restituire con l'attestazione del compimento delle operazioni.

Se il trasporto avviene per ferrovia, mare o aereo, il decreto anzidetto deve stare in consegna al vettore.

Inoltre per il trasporto nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo, ai sensi dell'art. 32 del DPR 285/90.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 27 **CARRI DESTINATI AL TRASPORTO**

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dal medico incaricato dalla Azienda USL competente per territorio, il quale deve controllarne, almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

Un apposito registro dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità, dovrà esser conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 28 **RIMESSA DELLE VETTURE FUNEBRI**

La rimessa delle vetture funebri deve essere in località appartata, chiusa ed opportunamente attrezzata anche per i servizi di pulizia e disinfezione, in conformità alle norme dell'art. 21 del DPR 285/90.

Art. 29 **TRASPORTO DI RESTI E CENERI**

Il trasporto di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, ferma restando l'autorizzazione del Sindaco non è soggetto né alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, né all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre. Ossa umane e resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco conforme alle prescrizioni di cui all'art. 36 del DPR 285/90.

Art. 30
AMMISSIONE NEL CIMITERO

Nel cimitero devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza.
- b) cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata nel cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento, di cui all'art. 12 del presente regolamento nati dalle persone di cui di cui alle lettere precedenti;
- e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate.

Possono venire accolti i parenti ed affini fino al 1° grado in linea diretta ed al 2° in linea collaterale di persone residenti nel Comune di Cingoli, a richiesta degli stessi residenti, nonché i suoceri ed il coniuge sempre di cittadini residenti.

Può altresì essere accolta la salma del coniuge di persona già tumulata nel locale cimitero e le salme di coloro, che nati nella nostra città, ma non più residenti, abbiamo però tumulati nei nostri cimiteri i genitori defunti. (COMMA AGGIUNTO)

e-bis) in deroga a quanto stabilito dai commi precedenti le ceneri possono essere sempre ammesse, purchè tumulate in loculi già rilasciati in concessione o comunque nella disponibilità del richiedente.

L'ammissione delle ceneri in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma non genera il diritto alla concessione di un loculo o all'ammissione al cimitero se non in presenza delle condizioni di cui alle lettere a),b),c),d)e). (COMMA AGGIUNTO)

f) l'amministrazione comunale può destinare nel cimitero aree o loculi per la sepoltura di salme ceneri o resti mortali di cittadini che si siano resi meritevoli nei confronti dell'amministrazione, della cittadinanza e il suo territorio per particolari talenti, opere, attività che abbiano dato lustro e reso benefici al Comune di Cingoli. La circostanza della meritevolezza verrà attestata con dichiarazione del Sindaco e dovrà essere adeguatamente motivata facendo riferimento a dati obiettivi e rilevanti.

TITOLO IV
CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

Art. 31
RICEVIMENTO DEI FERETRI AL CIMITERO

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato se non sia accompagnato:

- a) dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
- b) dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco;

Nel caso in cui il cadavere provenga da altro comune ai documenti indicati al comma precedente si aggiungerà il verbale di sigillamento e consegna del feretro.

La tumulazione e la inumazione dei feretri viene effettuata in ogni giorno della settimana, salvo diversa disposizione del Sindaco.

Art. 32

REGISTRO ANNUALE DELLE INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Il custode del cimitero per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva presso di sé i documenti di cui all'articolo precedente; egli inoltre iscrive in giornata sopra apposito registro in doppio esemplare:

- 1) Le inumazioni che vengono eseguite,
- 2) Le generalità, come sopra delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- 3) Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri sono stati cremati;
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri;

il tutto in conformità all'art. 52 del DPR 285/90.

I registri di cui sopra, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo. Un esemplare deve essere consegnato, ad ogni fine anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

TITOLO V

Art. 33

CAMERA MORTUARIA

Il cimitero ha una camera mortuaria, per l'eventuale breve sosta delle salme che non possono essere subito seppellite o di salme esumate per esigenze varie anche di breve durata sempre che il feretro sia in buone condizioni.

La camera mortuaria dovrà rispondere ai requisiti tecnici e di arredamento di cui all'art. 65 del DPR 285/90. Essa funzionerà anche come deposito di osservazione di cui al precedente articolo 11, assicurando l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 64 3° comma del DPR 285/90.

Art. 34

DIVISIONE DEL CIMITERO IN CAMPI COMUNI E SEPOLTURE PRIVATE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Il cimitero è diviso in aree per sepolture comuni col sistema della sola inumazione ed in aree per sepolture private sia col sistema della inumazione che con quello della tumulazione.

Sono comuni le sepolture, per inumazioni, della durata legale di 10 anni, dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

Sono private le sepolture diverse dalle comuni decennali, per maggiore durata e per maggiore distinzione.

La superficie dei lotti di terreno per inumazioni dovrà essere superiore al limite minimo stabilito dall'art. 58 del DPR 285/90.

Il comune si doterà di un piano regolatore cimiteriale in conformità al Capo X del DPR 285/90 in cui prevedere anche gli altri manufatti e servizi e le costruzioni di sepolture private di cui agli artt. 59 e 90 dello stesso DPR.

Il piano regolatore del cimitero sarà costituito da una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti, comprensiva delle relative circostanti zone di rispetto estese in conformità a quanto stabilito nello strumento urbanistico generale del comune.

Tale strumento urbanistico dovrà essere sottoscritto da un tecnico abilitato, compreso il responsabile dell'UTC

Questa planimetria dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati dei nuovi cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

La sua approvazione avverrà in conformità a quanto disposto dalle vigenti leggi sanitarie (art. 228 T.U. Leggi Sanitarie e successive modificazioni)

Art. 35

SEPOLTURE PRIVATE NATURA E CONCESSIONE

Le sepolture private sono soggette a particolare concessione amministrativa rilasciata dal Sindaco contenente le condizioni a cui la stessa viene subordinata, in conformità al presente regolamento..

Esse possono consistere:

- a) nella concessione, di uso temporaneo, di fosse in apposite aree per inumazioni singole;
- b) nella concessione d'uso temporaneo di loculi o colombari costruiti direttamente dal Comune;
- c) nella concessione d'uso temporaneo di aree per la costruzione di sepolcri di famiglia o per collettività;
- d) nella concessione d'uso temporaneo di ossarietti e cellette costruite direttamente dal Comune per la custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazioni o delle urne cinerarie.

Le concessioni per sepolture private di aree per la costruzione di sepolcri di famiglia o per collettività, di cui alla precedente lettera c) sono assegnate sulla base del possesso dell'unico requisito della residenza nel comune, in deroga al requisito dell'età minima.

Per le concessioni private dovrà essere corrisposto al Comune il prezzo stabilito con apposita deliberazione della Giunta

Art. 36

REPARTI PER PERSONE PROFESSANTI CULTI ACATTOLICI E PER COMUNITÀ STRANIERE

Nell'interno del cimitero possono essere previsti speciali reparti destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, secondo i sistemi indicati nei precedenti articoli, di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico, che abbiano manifestato la volontà di non essere sepolte nel cimitero comune.

In difetto di tale manifestazione di volontà in vita, possono provvedere anche i parenti "iure sanguinis".

Anche alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, ove possibile, potrà essere concessa un'area adeguata del cimitero eventualmente prevista nel piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 34.

La concessione avverrà alle condizioni di cui all'articolo precedente.

TITOLO VI SISTEMI DI SEPOLTURA

Art. 37 SEPOLTURA MEDIANTE INUMAZIONE

Le aree destinate alle sepolture per inumazione sono suddivise in riquadri disposti, possibilmente, simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione.

L'utilizzazione delle fosse deve farsi, per ciascun riquadro, cominciando da una estremità e, successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

La scavatura delle fosse deve farsi volta per volta, a seconda del bisogno.

In ciascuna fossa non può riporsi che un solo feretro.

Ciascuna fossa per inumazione deve essere, per profondità e dimensioni, conforme a quanto stabilito negli artt. 71, 72 e 73 del DPR 285/90⁽¹⁾. Dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante una targhetta di marmo con indicazione di un numero progressivo, del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento.

A richiesta dei parenti o di altri possono essere collocati sulla fossa, a cura e spese degli interessati, lapidi o croci o altri segni funerari sostitutivi degli identificativi di cui al comma precedente.

La forma e le dimensioni delle lapidi e di altri segni funerari e le relative epigrafi devono essere preventivamente autorizzate dal Sindaco.

Trascorso il periodo di durata della concessione dell'area per inumazione, al momento dell'esumazione, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, qualora non vengano ritirati dagli interessati, passano in proprietà del Comune.

Art. 38 SEPOLTURA CON SISTEMA A TUMULAZIONE

⁽¹⁾ Dimensioni delle fosse per inumazione (tra parentesi le dimensioni delle fosse per il seppellimento dei cadaveri dei bambini di età inferiore ai 10 anni):

- profondità non inferiore a metri 2,00; (metri 2,00)
- lunghezza nella parte più profonda non inferiore a metri 2,20 (metri 1,50);
- larghezza nella parte più profonda non inferiore a cm 80 (cm 50);
- distanza da ogni lato non inferiore a cm 50 (cm 50)
- larghezza dei vialetti non inferiore a cm 50 realizzati lungo il percorso delle spalle;

Sono a tumulazione le sepolture in opere murarie (loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari).

Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

La struttura del loculo o del manufatto, sia che venga costruita direttamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere a tutti i requisiti richiesti per le strutture edilizie, comprese le norme disciplinanti le costruzioni in zone sismiche. Le caratteristiche degli impianti per la tumulazione dei feretri devono corrispondere alle prescrizioni di cui all'art. 76 del DPR 285/90.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per consentire l'accesso al feretro.

Art. 39

CASSE PER LA TUMULAZIONE

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo corrispondenti entrambi ai requisiti di cui all'art. 16.

Art. 40

ASSEGNAZIONE DEL LOCULO PER LA TUMULAZIONE

L'assegnazione dei loculi di nuova costruzione avverrà, limitatamente al 50% dei loculi costruiti, a richiedenti aventi età superiore ai sessantacinque anni e aventi i requisiti di cui al precedente art. 30. In via transitoria e per il periodo considerato dal successivo art. 52 u.c. l'assegnazione potrà anche essere fatta a favore dei richiedenti che debbano regolarizzare precedenti situazioni di trasferimento della concessione cimiteriale non conformi alle norme dei successivi artt. 51 e 52.

Gli altri loculi verranno assegnati agli altri richiedenti alle condizioni di cui al 7° comma dell'art. 49, e cioè previo accertamento dell'avvenuto decesso di colui per la cui sepoltura la concessione stessa viene richiesta.

L'utilizzazione dei loculi di ciascun padiglione deve obbligatoriamente farsi, cominciando dal loculo avente il numero più basso disponibile al momento, al più alto, senza soluzione di continuità, avviando l'assegnazione dai loculi di più vecchia edificazione ancora disponibili. Costituisce unica eccezione alle norme di cui ai commi precedenti la facoltà di prenotare un ulteriore adiacente loculo, quando questo sia destinato alla sepoltura del coniuge ancora in vita e dei discendenti diretti già deceduti. In tal caso la domanda di assegnazione dovrà essere riferita a tutti i loculi richiesti.

Art. 41

CREMAZIONE CADAVERI - URNE CINERARIE E CELLETTE

Per la costruzione del crematorio e la cremazione dei cadaveri, si osservano le norme contenute negli artt. da 78 a 81 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90.

Ogni urna cineraria deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Le urne saranno collocate in apposite cellette costruite dal Comune, come previsto dalla lettera d) dell'art. 35.

Le dimensioni limite delle urne devono essere tali da poter essere facilmente collocate nelle cellette od ossarietti appositamente costruiti.

Art 41 BIS

AUTORIZZAZIONE ALL' AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE URNE CINERARIE

La procedura per la concessione dell' autorizzazione all' affidamento e conservazione delle ceneri è la seguente:

-Istanza in bollo presentata dal familiare individuato inviata dal de cuius per l' affidamento delle proprie ceneri (art. 3 comma 1 lett. E) Legge 130/2001) contenente i seguenti dati:

- generalità residenza del richiedente
- generalità luogo e data di decesso del defunto
- il luogo di conservazione
- la conoscenza delle norme che sanciscono i rati per la dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell' urna
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell' urna in cimitero, qualora il familiare non intendesse più conservarla
- l' obbligo di informare l' amministrazione comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 10 giorni nonché eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza
- che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall' Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza
- la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri ed il consenso per eventuali controlli da parte dell' amministrazione comunale
- la persona eventualmente incaricata a cui sarà consegnata l' urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna

All' istanza dovrà essere allegata la volontà espressa dal defunto o copia conforme in una delle seguenti forme:

- testamento pubblico, segreto oppure olografo, debitamente pubblicato
- in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà manifestata dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74,75,76 e 77 del codice civile e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi

L' ufficio competente rilascerà al richiedente copia dell' autorizzazione soggetta all' imposta di bollo.

TITOLO VII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 42 ESUMAZIONI – CARATTERE

Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 82 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, nei casi in cui la mineralizzazione avviene rispettivamente in tempi più lunghi o più brevi, le esumazioni ordinarie si eseguono:

- non più tardi di un decennio dalla inumazione avvenuta in sepoltura comune;
- non prima della scadenza del periodo della rispettiva concessione, se in sepoltura privata, a sistema di inumazione.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco con apposita ordinanza.

Sono esumazioni straordinarie quelle che si eseguono prima delle scadenze indicate ai comma precedenti.

Le esumazioni straordinarie avvengono:

- dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia;
- dietro autorizzazione o ordinanza del Sindaco per trasporti in altre sepolture o per cremarle, nonché negli altri casi previsti dal presente regolamento.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta Autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del medico incaricato dal Servizio Igiene della Azienda USL e del custode, dai quali dovrà essere redatto apposito verbale dell'operazione eseguita.

Art. 43 PERIODO DI TEMPO PER LE ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi di persona morta per malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte ed il medico incaricato dal Servizio Igiene della Azienda USL dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 44 OSSA PROVENIENTI DALLE ESUMAZIONI

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o colombari posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.

In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 36 del DPR 285/90.

Gli avanzi degli indumenti, le casse e tutti gli altri rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale, ad eccezioni dei resti dei fiori e di altri vegetali, dei materiali lapidei ed edili, delle

corone, delle carte e dei ceri, sono rifiuti speciali da trattare e smaltire ai sensi della disciplina vigente per tali categorie di rifiuti.

Art. 45

ESTUMULAZIONI ORDINARIE

Le estumulazioni si eseguono **di norma** allo scadere del periodo della concessione dal 1° Gennaio al 30 Aprile dell'anno successivo a quello di scadenza e sono regolate dal Sindaco.

Qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione può procedersi alla immediata sistemazione a norma del comma 1 dell'articolo precedente, salva la facoltà di coloro che vi abbiano interesse di richiedere la raccolta dei resti mortali in cassette ossario, sentito il parere del medico incaricato dal Servizio Igiene della Azienda USL

Qualora non si sia verificata la condizione di cui al comma precedente, i feretri estumulati devono essere inumati per 10 anni, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere. Scaduto il termine si procede a norma del comma precedente. **Si rinvia inoltre alle circolari in materia e in particolare alla n. 10 del 31.07.1998 del ministero della Sanità.**

Per le salme estumulate allo scadere delle concessioni della durata di oltre 20 anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di 5 anni.

Anche in questo caso il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni, quando ricorrano le condizioni previste dal 3° comma dell'art. 82 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 285/90

Art. 46

DIVIETO DI RIDUZIONE DELLE SALME ESTUMULATE

È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelli delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio del cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 47

ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede alle condizioni prescritte dagli artt. 83 e 88 del DPR 285/90.

Art. 48

OSSARIO COMUNE

Nel cimitero è istituito un ossario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni che si trovino in condizione di completa mineralizzazione e per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto per altra destinazione autorizzata, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori del cimitero o provenienti da cimiteri soppressi.

Ove possibile l'ossario deve essere costituito da cripta sotterranea; esso comunque deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

TITOLO VIII

CONCESSIONI SPECIALI

Art. 49

DURATA E DECORRENZA DELLE CONCESSIONI – RINNOVO

Tutte le concessioni amministrative per sepolture private, previste dall'art. 35 sono temporanee, hanno decorrenza dalla data di stipula della concessione-contratto e sono a pagamento secondo la tariffa stabilita con deliberazione della Giunta, eccetto i casi previsti nel successivo articolo e nell'art. 76.

Non possono essere fatte concessioni di aree per sepolture private a persone o Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Le concessioni previste dall'art. 35 lettera c) possono essere rinnovate alla scadenza, previa domanda e pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo.

Per ottenere le concessioni gli interessati dovranno presentare al Sindaco domanda con la indicazione dell'oggetto della richiesta.

Le concessioni verranno date secondo l'ordine cronologico di presentazione e registrazione della domanda al protocollo generale del Comune.

Avranno la priorità le richieste di assegnazione di loculi per salme già tumulate in sistemazione provvisoria.

Dell'esito della domanda viene data comunicazione al richiedente, il quale dovrà versare il corrispettivo e presentarsi per la stipula del relativo contratto entro il termine assegnato, pena la decadenza.

Gli eredi o il concessionario stesso di loculi, le cui concessioni siano state dichiarate decadute, potranno esercitare il diritto di prelazione nel riacquisto degli stessi.

Salvo quanto stabilito dal precedente art. 40, la concessione dei loculi cimiteriali può essere fatta, solo previo accertamento dell'avvenuto decesso di colui per la cui sepoltura la concessione stessa viene richiesta.

Tutte le concessioni sono a tempo determinato ed avranno la seguente durata:

- a) concessione di fosse in apposite aree per inumazioni singole di cui all'art. 35 lettera a) predisposte dal Comune: anni 50;
- b) concessione di loculi di cui all'art. 35 lettera b) costruiti dal Comune per sepolture individuali: anni 60;
- c) concessione di aree per la costruzione di sepolcri di famiglia o per la collettività di cui all'art. 35 lettera c): anni 99, rinnovabili a richiesta dei discendenti "iure sanguinis";
- d) concessione di cellette - ossario di cui all'art. 35 lettera d) costruite dal Comune, per tumulazione di ossa o resti mortali: anni 35.

Art. 50
CONCESSIONI GRATUITE

Nel caso previsto dal successivo articolo 75 di revoca di concessioni perpetue rilasciate anteriormente al 1° gennaio 1980 potranno essere concesse in forma gratuita cellette ossario, alle condizioni indicate nel predetto articolo e per la durata indicata nell'articolo precedente.

Art. 51
LIMITAZIONI DEL DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla salma della persona per la quale la concessione stessa è stata fatta.

Per le concessioni nelle quali non è specificata la salma da tumulare, le stesse si intendono destinate alla salma che già ospitano (salvo le tumulazioni provvisorie) o, nel caso di loculi non ancora utilizzati, le stesse si intendono riferite alla salma indicata dal concessionario o da suoi aventi causa.

Per le concessioni di aree per sepolcreti di famiglia il diritto d'uso è riservato fino al completamento della capienza del sepolcro alla famiglia del concessionario. La famiglia ai fini del presente regolamento si intende composta da: la persona del concessionario, il coniuge, parenti ed affini fino al sesto grado. Tuttavia salva espressa contraria disposizione del concessionario, il Sindaco può autorizzare l'accoglimento nella sepoltura privata di salme estranee alla famiglia, ma legate ad essa da minori vincoli di parentela o da vincoli di, amicizia ed obbligazione.

Per le concessioni di aree per sepolcreti per collettività ed enti, il diritto d'uso è limitato alle persone contemplate nel relativo ordinamento e nell'atto di concessione, fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 52
DIVIETO DI CESSIONE DELLE CONCESSIONI

È in ogni caso vietata, pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto di uso sotto qualsiasi titolo e forma.

La rinuncia alla concessione di sepoltura individuale è ammessa solo quando la sepoltura non è stata occupata da salma e, nei casi autorizzati, quando essendo stata occupata temporaneamente, comunque per un periodo non superiore ai due anni, la salma viene trasferita per una diversa sistemazione.

Nei casi di cui al comma 2 del presente articolo il comune corrisponderà un prezzo di retrocessione rispettivamente dell'80% e del 50% del prezzo di acquisto.

La suddetta regolamentazione si applica anche alle tombe di famiglia, limitatamente alla concessione dell'area e non all'eventuale costruzione.

Per quanto concerne le cessioni o i trasferimenti temporanei delle concessioni cimiteriali, in qualsiasi forma realizzate antecedentemente alla entrata in vigore del presente regolamento, le stesse potranno essere regolarizzate mediante trasferimento del feretro al nuovo loculo ottenuto in concessione entro i ventiquattro mesi successivi alla ultimazione dei lavori di ampliamento

del cimitero appaltati successivamente alla approvazione della presente normativa. Trascorso inutilmente tale periodo si applica la norma di cui al comma 1.

E' consentita, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, la tumulazione, in loculi già occupati, di una nuova salma o di resti mortali, non indicati nella concessione originaria, dietro pagamento di una somma pari al 30% del costo attuale del loculo, per la tumulazione di una salma e del 10% per la tumulazione di ogni resto mortale o ceneri

La durata della nuova concessione sarà di anni 60, decorrenti dalla tumulazione della salma o dei resti mortali estensibile alla concessione già esistente.

Art. 53 CONCESSIONE CONTRATTO

Il diritto d'uso è concesso dal Sindaco mediante regolare contratto di concessione, di diritto pubblico, a spese del concessionario, previo pagamento del prezzo stabilito nella tariffa comunale, e delle altre spese di contratto.

Art. 54 DECADENZA DELLA CONCESSIONE ED EFFETTI

La concessione decadrà di pieno diritto:

- alla sua naturale scadenza prevista dal precedente articolo 49;
- nel caso previsto dal precedente art. 52;
- quando, per le sepolture di famiglia o per collettività, la costruzione del sepolcreto non venga iniziata e ultimata entro la data fissata nel contratto, salvo proroga della concessione edilizia a norma delle vigenti leggi di settore.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 30 anni dall'ultima sepoltura, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 51 abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, nei modi di legge, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Salvo, quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Il Sindaco notificherà la decadenza agli interessati per mezzo del messo comunale, secondo le norme previste dal codice di procedura civile.

In ogni caso di decadenza o della scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, la celletta, l'area o quanto altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del

Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi etc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del vigente Codice Civile.

Art. 55

DIVISIONI E SUBENTRI

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura di famiglia o di parte di essa , i discendenti legittimi o, in mancanza di essi, i familiari così come definiti dal precedente art. 51, sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio comunale entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per l'aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore dei successori, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

Uno o più concessionari succeduti al fondatore possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o/e per propri aventi causa del diritto di sepoltura.

In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti degli aventi titolo residuali.

I concessionari succeduti al fondatore possono richiedere al Comune la divisione dei posti o la individuazione di separate quote della concessione stessa.

Nei casi di cui ai precedenti ultimi due commi, la richiesta deve essere formulata sotto forma di dichiarazione con sottoscrizione autenticata ai sensi di legge dei concessionari aventi titolo.

La disciplina contenuta nel presente articolo può essere applicata anche con riferimento alle comunicazioni riguardanti periodi antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 56

PROGETTI DELLE SEPOLTURE PRIVATE. OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Comune, su conforme parere favorevole igienico sanitario rilasciato dall'autorità competente.

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'art. 35 lettera c) obbligano il concessionario alla presentazione del progetto e relativa istanza entro il termine di mesi 6 dalla stipula del contratto e alla esecuzione delle opere nei tempi previsti dalle norme vigenti in materia edilizia.

In caso di inottemperanza l'area tornerà in pieno possesso del Comune ai sensi e nei modi del precedente art. 54.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

La struttura delle opere deve essere in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 285/90 e nel presente regolamento, in particolare deve essere assicurata la impermeabilità dei loculi ai liquidi ed ai gas; le stesse inoltre, non devono aver alcuna comunicazione con l'esterno del cimitero.

Art. 57

AGIBILITÀ TOMBE E CAPPELLE GENTILIZIE

Le tombe e cappelle gentilizie, nonché i sepolcreti per collettività possono essere poste in uso soltanto dopo la dichiarazione di regolare esecuzione e conformità al progetto ed alle prescrizioni vigenti per la loro costruzione rilasciata dal Direttore dei Lavori

Art. 58

MANUTENZIONE SEPOLTURE PRIVATE

Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato i manufatti ed i monumenti di loro proprietà.

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione di monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

Art. 59

REVOCA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni sono soggette a revoca per completo abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto, quando sia risultata infruttuosa la diffida di cui all'articolo precedente.

Le revoca è disposta con ordinanza del Sindaco notificata agli interessati per mezzo di messo comunale, nelle forme previste dal codice di procedura civile.

Del provvedimento è dato avviso al pubblico mediante affissione all'ingresso del cimitero per la durata di anni uno.

Gli interessati hanno trenta giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso per presentare le proprie osservazioni.

Il Sindaco deciderà sulle stesse con provvedimento motivato, in conformità ai criteri indicati nell'articolo precedente ed in quello successivo.

Art. 60

EFFETTI DELLA REVOCA DELLA CONCESSIONE

Trascorsi i termini di cui al penultimo comma dell'articolo precedente senza che siano state presentate osservazioni o ritenute le stesse inidonee a rimuovere la situazione di cui al precedente art. 57, il Sindaco, sentito il medico incaricato dal Servizio Igiene della Azienda USL, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o per l'estumulazione dei feretri e per la collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento.

Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento e attrezzatura passa in proprietà del Comune.

Art. 61

ESTINZIONE NATURALE DELLE CONCESSIONI.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, secondo quanto previsto nel titolo seguente.

TITOLO IX SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

Art. 62

SOPPRESSIONE CIMITERI - NORME APPLICABILI

Per la soppressione di un cimitero si osservano le norme previste dagli articoli 96 al 99 del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90.

CAPO X SERVIZIO DEL CIMITERO - PULIZIA INTERNA

Art. 63

CUSTODIA DEI CIMITERI

Il Cimitero, fuori del tempo necessario ai servizi connessi alla pulizia e alla inumazione, tumulazione, esumazione estumulazione delle salme e salvo che durante l'orario di apertura al pubblico fissato dal Sindaco con apposita ordinanza affissa all'ingresso, dovrà tenersi costantemente chiuso.

Il personale dipendente del comune incaricato della custodia, a richiesta degli interessati, potrà aprirlo per i lavori di costruzione restauro o manutenzione delle cappelle private o gentilizie, dei monumenti particolari o delle iscrizioni, previa autorizzazione del Sindaco sentito il medico incaricato dal Servizio Igiene della Azienda USL e sotto l'osservanza delle norme dell'articolo seguente.

Art. 64

ESECUZIONE LAVORI

ESECUZIONE LAVORI DA PARTE DEI CONCESSIONARI

Nell'esecuzione degli scavi e delle costruzioni, i concessionari dovranno curare la massima diligenza nel compiere le opere per evitare guasti alle tombe ed alle opere pubbliche e private.

I privati concessionari, durante la esecuzione delle opere di loro interesse, potranno provvisoriamente occupare il suolo limitrofo per il deposito del materiale da costruzione e degli arnesi da lavoro, salvo a rendere sgombro e perfettamente ripulito il terreno appena ultimati i lavori stessi.

Nel cimitero dovrà introdursi solamente materiale strettamente necessario per compiere lavori. Tutto il materiale da costruzione e i manufatti dovranno essere introdotti nel cimitero in condizione di essere subito adoperati, evitando le opere di ulteriore lavorazione.

In particolar modo sono vietate tutte le opere che possono essere fatte all'infuori del

cimitero.

Per il trasporto del materiale da costruzione e per il passaggio del personale, si dovranno seguire l'itinerario e le prescrizioni prestabilite dal custode.

Tutto il materiale proveniente dallo scavo e dalle opere di demolizione, così come il materiale di rifiuto, non potranno restare nel cimitero, ma dovranno essere trasportati al pubblico scarico.

Nel periodo da 20 Ottobre al successivo 10 Novembre il cimitero dovrà comunque risultare sgombero da ogni materiale di costruzione e ripulito a norma del comma precedente, salvo riprendere l'attività successivamente a tale data.

Art. 65 INGRESSO AL CIMITERO

L'ingresso al cimitero è consentito ai soli pedoni. È fatta eccezione per i mezzi di locomozione delle persone portatrici di handicap.

Gli autoveicoli, i motocarri, i mezzi d'opera e i carri condotti a mano non potranno entrare nel cimitero che per servizio interno del medesimo.

Il custode dovrà impedire che abbiano accesso nel cimitero ragazzi di età inferiore ai 10 anni non accompagnati da persone adulte e coloro che si trovino in manifesto stato di alterazione mentale.

Art. 66 DIVIETI SPECIALI

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo ed in specie:

- a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) introdurre biciclette, animali, cose irriverenti, ceste o involti, salvo contengano oggetti autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
 - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - d) buttare fiori appassiti o rifiuti fuori degli appositi spazi; accumulare neve sui tumuli;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - f) calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dei viottoli; scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare, in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta dei servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
 - h) prendere fotografie di cortei, di tombe, di operazioni funebri, di offerte funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tombe altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - l) chiedere elemosina;
 - m) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia;
- I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Art. 67 **EPIGRAFI**

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati dal Sindaco in relazione al carattere ed alla durata delle sepolture.

In particolare sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato il solo nome, cognome e la data di nascita e di morte.

Sulle pietre marmoree dei loculi sono altresì consentite le seguenti opere:

- 1 - Brevi scritture commemorative con lettere in rilievo o incise;
- 2 - Portalampada e portafiori;
- 3 - Eventuale fotografia con cornice.

Art. 68 **DIVIETO DI COLTIVAZIONE**

Ogni coltivazione nel recinto dei campi è di norma vietata. È consentito ai privati di collocare e coltivare piantine di fiori, avendo però cura che non superino l'altezza del loculo o del monumento posto sul tumulo e non invadano le tombe o i passaggi attigui.

In caso di violazione di dette norme, previa diffida, il Sindaco può disporre la rimozione.

Art. 69 **PULIZIA INTERNA**

Le strade interne al cimitero, i viali e gli intervalli che separano le sepolture e le fosse tra loro, dovranno mantenersi costantemente sgombri dall'erba e da ogni altro impedimento (vasi, ceri steli ecc.). L'area del cimitero sarà continuamente mantenuta con la massima nettezza e le erbe che vi cresceranno dovranno essere tagliate e smaltite secondo le comuni norme di trattamento dei rifiuti urbani.

Art. 70 **RITI RELIGIOSI**

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti della Chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano per le quali sia ammessa la sepoltura nel cimitero.

Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

TITOLO X SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 71 MODALITÀ

L'Amministrazione provvede al servizio della illuminazione votiva delle sepolture in amministrazione diretta.

Resta salva la facoltà di affidamento del servizio in gestione a ditta privata sufficientemente attrezzata e idonea allo scopo, in base a deliberazione consiliare che fisserà, le norme di esercizio e le relative tariffe di utenza.

TITOLO XI PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Art. 72

NUMERO DEI DIPENDENTI ADDETTI AL CIMITERO

Il personale addetto alla custodia del cimitero è quello risultante dalla pianta organica dei dipendenti comunali.

In caso di assenza del personale addetto, il responsabile dei Servizi Tecnico-manutentivi del comune provvede ad incaricare temporaneamente del servizio il restante personale affidato alla sua direzione.

Art. 73 CUSTODE DEL CIMITERO

Ai cimiteri comunali sono addetti uno o più custodi.

Il custode è responsabile della custodia e manutenzione del cimitero nonché dei servizi che in esso si svolgono in particolare:

- per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile;
- ritira, altresì l'autorizzazione del Sindaco che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro ed il verbale di sigillatura del feretro dei resti mortali per le salme provenienti da fuori Comune;
- presenza ed esegue le operazioni di inumazione o tumulazione;
- sorveglia i cadaveri trasportati nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria per il prescritto periodo di osservazione, ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita, anche mediante l'uso di specifici ausili tecnologici idonei all'accertamento di eventuali manifestazioni di vita del cadavere;
- tiene costantemente aggiornato il registro in duplice esemplare di cui all'art. 52 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con il DPR 295/90;
- cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione;

- regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e presenza a quelle straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, redigendo ogni volta apposito verbale di cui consegna copia al Comune;
- sorveglia che ogni intervento sulle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato;
- regola l'apertura al pubblico del cimitero secondo gli orari stabiliti dal Sindaco conservando le chiavi dei cancelli;
- durante l'orario di apertura al pubblico del cimitero sorveglia che siano rispettate da parte dei visitatori le norme ed i divieti stabiliti dal presente Regolamento;
- vigila e si accerta che le costruzioni di sepolcri privati, le installazioni di lapidi ed ogni altro intervento di privati nel cimitero sia debitamente autorizzato;
- controlla che venga effettuata la manutenzione delle tombe private da parte dei concessionari e segnala i casi di abbandono;
- dispone per la regolare pulizia della camera mortuaria e di tutti gli altri servizi chiedendo quando occorre una disinfezione;
- custodisce gli attrezzi posti a servizio del cimitero;
- provvede alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe ed in genere alla nettezza di tutto il cimitero e della zona di pertinenza, nonché alla cura delle relative piante, delle siepi e dei fiori;
- riferisce tempestivamente al Sindaco o suo delegato ogni esigenza ed inconveniente di servizio, segnalando altresì tutte le violazioni al Regolamento di polizia mortuaria approvato con il DPR 285/90 e al presente regolamento;
- è responsabile del buon andamento del Cimitero e quindi svolge ogni altra mansione necessaria per la esecuzione del presente regolamento.

Art. 74

CUSTODE - NECROFORO - COMPITI

Qualora al custode siano affidate anche le mansioni di necroforo adempirà anche ai seguenti servizi principali:

- a) vestizione delle salme quando richiesto dalla famiglia;
- b) caricamento e scaricamento delle salme da carro funebre;
- c) accompagnamento delle salme al cimitero;

nei casi in cui il comune eserciti il servizio di trasporto in diritto di privata.

TITOLO XII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 75

TRASGRESSIONI - ACCERTAMENTO - SANZIONI

Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti e quando non costituiscano infrazioni al T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265 od al regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (Art. 107), sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da £. 100.000 a £. 1.000.000, ai sensi degli artt. 106 e 107

del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 3 marzo 1934 n. 383, nonché dalle norme previste dalla L. 24 novembre 1981 N. 689.

Art. 76

**CONCESSIONI PRIVATE PERPETUE E A TEMPO ANTERIORI AL
REGOLAMENTO**

Le concessioni perpetue ed a tempo determinato di durata superiore a quelle stabilite nel presente regolamento, restano confermate e potranno essere revocate solo dopo che siano trascorsi 60 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Si applicano per la revoca le modalità previste dal precedente art. 58.

In caso di revoca delle concessioni perpetue il Comune provvede ad assegnare gratuitamente in concessione temporanea, a norma del precedente art. 50, ove ancora disponibili, delle cellette ossario ove ricollocare i resti mortali del cadavere estumulato, opportunamente raccolti nelle cassetine di zinco di cui ai precedenti artt. 44 e 45.

Le spese di contratto e della nuova lapide sono a carico del concessionario e dei suoi aventi causa.

Ove il concessionario o gli aventi causa rinuncino alla concessione, si procede a norma del 2° e 3° comma del precedente art. 45.

Art. 77

DISPOSIZIONI FINALI.

ABROGAZIONE DELLE PRECEDENTI NORMATIVE REGOLAMENTARI

È abrogata qualunque disposizione contraria al presente regolamento il quale entrerà in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso. Il suddetto Regolamento verrà pubblicato all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. Per tutto quanto non disposto dal presente regolamento, si rinvia al Codice Civile e ad altra normativa speciale in materia.

indice

TITOLO I FINALITÀ DELLE NORME

- art. 1 contenuti del regolamento
- art. 2 competenza del servizio

CAPO I DICHIARAZIONE DI MORTE DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

- art. 3 dichiarazione di morte
- art. 4 adempimenti dell'ufficio
- art. 5 denuncia della causa di morte
- art. 6 accertamenti necroscopici
- art. 7 referto dell'autorità giudiziaria
- art. 8 rinvenimenti di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane.

TITOLO II OSSERVAZIONE DEI CADAVERI AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

- art. 9 termini
- art. 10 provvidenze nel periodo di osservazione
- art. 11 locali di osservazione
- art. 12 autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento dei cadaveri, di nati morti ossa, feti ecc.
- art. 13 riscontro diagnostico. rilascio cadaveri a scopo di studio - prelievo di parti dei cadaveri per trapianto terapeutico - autopsie - trattamenti per la conservazione dei cadaveri.

TITOLO III FERETRI

- art. 14 feretro individuale - deposizione
- art. 15 caratteristiche feretri per inumazioni
- art. 16 caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori comune
- art. 17 forniture feretri
- art. 18 trasporti funebri
- art. 19 servizio trasporti funebri
- art. 20 orari e modalità trasporto feretri
- art. 21 autorizzazione al trasporto feretro
- art. 22 trasporti non in sede di funerale
- art. 23 morti per malattie infettive radioattività
- art. 24 trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione
- art. 25 trasporti all'estero o dall'estero
- art. 26 norme generali per i trasporti
- art. 27 carri destinati al trasporto
- art. 28 rimessa delle vetture funebri e sosta vetture di passaggio
- art. 29 trasporto di resti e ceneri

art. 30 ammissione nel cimitero

**TITOLO IV
CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO**

art. 31 ricevimento dei feretri al cimitero

art. 32 registro annuale delle inumazioni e tumulazioni

TITOLO V

art. 33 camera mortuaria

art. 34 divisione del cimitero in campi comuni e sepolture private - piano regolatore cimiteriale

art. 35 sepolture private natura e concessione

art. 36 reparti per persone professanti culti acattolici e per comunità straniere

**TITOLO VI
SISTEMI DI SEPOLTURA**

art. 37 sepoltura mediante inumazione

art. 38 sepoltura con sistema a tumulazione

art. 39 casse per la tumulazione

art. 40 assegnazione del loculo per la tumulazione

art. 41 cremazione cadaveri - urne cinerarie e cellette

**TITOLO VII
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

art. 42 esumazioni - carattere

art. 43 periodo di tempo per le esumazioni straordinarie

art. 44 ossa provenienti dalle esumazioni

art. 45 estumulazioni ordinarie

art. 46 divieto di riduzione delle salme estumulate

art. 47 estumulazioni straordinarie

art. 48 ossario comune

**TITOLO VIII
CONCESSIONI SPECIALI**

art. 49 durata e decorrenza delle concessioni - rinnovo

art. 50 concessioni gratuite

art. 51 limitazioni del diritto d'uso delle sepolture private

art. 52 divieto di cessione delle concessioni

art. 53 concessione contratto

art. 54 decadenza della concessione ed effetti

art. 55 divisioni e subentri

art. 56 progetti delle sepolture private, obbligo di autorizzazione

art. 57 agibilità tombe e cappelle gentilizie

art. 58 manutenzione sepolture private

art. 59 revoca delle concessioni

art. 60 effetti della revoca della concessione

art. 61 estinzione naturale delle concessioni.

**TITOLO IX
SOPPRESSIONE DEI CIMITERI**

art. 62 soppressione cimiteri - norme applicabili

**CAPO X
SERVIZIO DEL CIMITERO - PULIZIA INTERNA**

art. 63 custodia dei cimiteri

art. 64 esecuzione lavori da parte dei concessionari

art. 65 ingresso al cimitero

art. 66 divieti speciali

art. 67 epigrafi

art. 68 divieto di coltivazione

art. 69 pulizia interna

art. 70 riti religiosi

**TITOLO X
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA**

art. 71 modalità

**TITOLO XI
PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO**

art. 72 numero dei dipendenti addetti al cimitero

art. 73 custode del cimitero

art. 74 custode - necroforo - compiti

**TITOLO XII
DISPOSIZIONI FINALI**

art. 75 trasgressioni - accertamento - sanzioni

art. 76 concessioni private perpetue e a tempo anteriori al regolamento

art. 77 disposizioni finali. Abrogazione delle precedenti normative regolamentari